

## Lista di controllo formale

# Attestato di Conformità Antincendio (ACA)

### 1. Punti essenziali da verificare (elenco indicativo e non esaustivo)

	Osservazioni	SI	NO
1. E' presente il "Formulario inerente l'accordo sull'utilizzo" compilato e firmato da tutte le persone coinvolte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. E' richiesta per il Tecnico riconosciuto l'ulteriore qualifica di esperto AICAA, secondo l'art. 10 cpv. 2 RPA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. L'Attestato di conformità antincendio (ACA) allegato alla DC è stato rilasciato e firmato da un Tecnico riconosciuto nel proprio ambito di competenza ( <a href="http://www.ti.ch/edilizia">www.ti.ch/edilizia</a> )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. E' soddisfatto il principio del non conflitto d'interessi di cui all'art. 10 cpv. 4 RPA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. E' stato compilato il punto 26 del formulario della domanda di costruzione in modo completo in tutti i suoi campi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. E' stato elaborato un concetto di protezione antincendio (CPA) e i rispettivi piani		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. In caso di riattamento, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di una costruzione esistente, il proprietario ha presentato una "Perizia di valutazione del rischio residuo d'incendio" che certifichi che per la parte di edificio non oggetto d'intervento il rischio residuo risulta accettabile (Art. 4 RPA)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. La perizia di valutazione del rischio residuo d'incendio è stata rilasciata e firmata da un Tecnico riconosciuto ( <a href="http://www.ti.ch/edilizia">www.ti.ch/edilizia</a> ) nel proprio ambito (art. 10 cpv. 2 RPA)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## 2. Estratto dei riferimenti legali richiamati

### 2.1 Legge sulla protezione antincendio (LPA)

#### **Concetto di protezione antincendio e attestato di conformità antincendio**

**Art. 3** In caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono essere allestiti un concetto di protezione antincendio e un attestato di conformità antincendio. Il Consiglio di Stato può stabilire delle eccezioni.

2Il concetto di protezione antincendio indica le misure di protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo; esso è allestito dal responsabile della garanzia della qualità.

3L'attestato di conformità è rilasciato dal tecnico riconosciuto e certifica la completezza, la plausibilità e la tracciabilità del concetto di protezione antincendio.

4Il concetto di protezione antincendio e l'attestato di conformità devono essere presentati con la domanda di autorizzazione edilizia.

5L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione edilizia prende atto dell'attestato di conformità antincendio e lo menziona nella sua decisione.

### 2.2 Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)

#### **Concetto di protezione antincendio in caso di riattazione, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di costruzioni esistenti (art. 3 cpv. 1 LPA)**

**Art. 4** In caso di riattamento, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di una costruzione esistente, il concetto di protezione antincendio deve prevedere i provvedimenti necessari per mantenere la conformità alle prescrizioni antincendio dell'intera costruzione.

2Per interventi che interessano solo una parte delimitata della costruzione, il municipio può concedere esenzioni riguardanti la parte rimanente sulla base di una perizia presentata dal proprietario dalla quale risulti che il rischio residuo d'incendio dell'intera costruzione è accettabile.

#### **Tecnico riconosciuto (art. 13 cpv 3 e 4 LPA)**

**Art. 10** I Dispongono della qualifica di tecnico riconosciuto gli ingegneri e gli architetti abilitati alla professione in base alla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004, che esercitano da almeno tre anni nel campo dell'edilizia o della protezione antincendio e che sono in possesso del diploma CFPA (Confederation of Fire Protection Association Europe) e del certificato di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 o di esperto antincendio rilasciato dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

2Sono richiesti requisiti superiori per il rilascio dell'attestato di conformità o certificato di collaudo dei seguenti edifici e impianti con rischio accresciuto d'incendio:

- a) edifici alti;
- b) costruzioni in legno;
- c) locali con grande concentrazione di persone;
- d) negozi di vendita;
- e) depositi a scaffalature alte;
- f) edifici e impianti industriali e artigianali con  $q \geq 1'000 \text{ MJ/m}^2$ ;
- g) locali e zone con rischio d'incendio o esplosione elevato;
- h) edifici di alloggio di tipo a) e b) secondo la NA;
- i) scuole, asili e asili nido;
- j) edifici e impianti di proprietà di enti di diritto pubblico destinati al pubblico;
- k) costruzioni con destinazione sconosciuta;
- l) costruzioni con concetti alternativi in sostituzione ai concetti standard.

3I requisiti superiori sono i seguenti:

- a) possesso del titolo di tecnico riconosciuto e del certificato di esperto antincendio AICAA;
- b) per gli oggetti non classificabili nella lista di cui al capoverso 2 è richiesto il titolo di tecnico riconosciuto, specialista o esperto antincendio;
- c) per il rilascio dell'attestato di conformità o certificato di collaudo, il tecnico riconosciuto deve essere in possesso di requisiti professionali almeno equivalenti al grado di garanzia della qualità dell'oggetto da collaudare.

4Il tecnico riconosciuto non può essere attivo su oggetti per i quali è già coinvolto quale proprietario o istante.

5Il tecnico riconosciuto è responsabile personalmente per la redazione dei documenti di sua competenza.